CAMERA DEI DEPUTATI 1260-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

Relatore: **BONALUMI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 gennaio 1980 (Stampato n. 275)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(PRETI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(EVANGELISTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 gennaio 1980

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978

Presentata alla Presidenza il 19 aprile 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo di cui si chiede la ratifica prevede che ciascuna parte contraente si astenga dall'assoggettare a tassazione le imprese di trasporto aereo e marittimo dell'altra parte contraente per i redditi da esse conseguiti nel proprio territorio.

L'accordo presenta le due caratteristiche comuni a tutti gli accordi analoghi, stipulati dall'Italia con altri Stati, i quali, a loro volta, richiamano l'accordo-tipo predisposto in sede OCSE:

1) si uniforma alla generalità degli accordi stipulati in materia;

2) rispetta la condizione di reciprocità, impegnando ciascuno Stato a non assoggettare a tassazione i redditi conseguiti dalle imprese di trasporto dell'altro Stato contraente sul proprio territorio.

Nell'ambito di questi princìpi-quadro, le clausole dell'accordo con la Repubblica dell'Iraq presentano talune particolarità idonee a regolare la materia in relazione agli interessi specifici trattati, tra cui la parziale retroattività degli effetti dell'accordo al 1° gennaio 1977 e la sua validità a tempo indeterminato.

In considerazione di ciò e del particolare interesse che l'Accordo ha per la nostra compagnia di bandiera, la Commissione affari esteri si è pronunciata, alla unanimità, favorevolmente alla ratifica, che il relatore auspica possa concludere rapidamente il proprio *iter*.

BONALUMI, *Relatore*.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.	*Identico.*